

Unione di Comuni "Terre dai mille colori" - Casalgrasso (Cuneo)

VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 1 DEL COMUNE DI OSASIO. APPROVAZIONE

Verbale n. 37 del 5 ottobre 2017.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO

- che il Comune di Osasio è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 9-4673 del 03/12/2001 e successivamente modificato con varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che la variante è stata adottata con d.c.u. n. 20 del 14/11/2016 e d.c.u. n. 26 del 09/06/2017, espletando contemporaneamente la fase di verifica di V.A.S.;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.I.C.M. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.612 ab;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 806 (ab. 1612,5 x 0,5), ha subito, con la presente variante, incrementi rientranti nei limiti di legge (+372 mq);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.612 ab. che non ha subito incrementi;

– punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che con la presente variante non si apportano modifiche determinanti riduzioni/ampliamenti di superfici territoriali a S.U.L.. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere modificata e pertanto si deve fare riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante parziale;

– Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante Strutturale Approvata con D.C. n. 18 del 22/7/2015	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 1.612		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	108.956
			0,06
	806 mq	mc	6.537 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP1	+ 372 mq.	0	/
TOTALE MODIFICHE	+ 372 mq.	0	/
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 434 mq	0 mc	6.537 mq
	- 1.178 mq	+ increm. 4%	

– che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

– che l'Unione di Comuni Terre dai Mille Colori ha con deliberazione della Giunta nr. 82 del 28.11.2016 individuato presso il Servizio Tecnico opere Pubbliche l'Organo Tecnico Unionale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 1;

– che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si prevede di consultare il Settore competente della Città Metropolitana, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

– che il progetto preliminare è stato adottato d.c.u. n. 20 del 14/11/2016 e d.c.u. n. 26 del 09/06/2017 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;

– che, con nota prot. n. 19097 del 08/08/2017 la Città Metropolitana di Torino ha espresso favorevole sulla compatibilità degli oggetti con il Piano Territoriale di Coordinamento e il rispetto delle condizioni normative per la previste per l'applicazione di variante parziale, mentre non si è espressa relativamente all'esclusione della procedura di VAS;

- che, con nota prot. 66232 del 28/07/2017, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, la A.S.L. TO5 non si è espressa relativamente all'esclusione della procedura di VAS;
- con verbale in data 29.09.2017 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Città Metropolitana ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale;
- che a seguito della pubblicazione è pervenuta una osservazione sul progetto preliminare;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg. E il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata e dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Presidente dà la parola all'urbanista Arch. Gallo per la relazione tecnica.

Il Consigliere Sibona annuncia che si asterrà trattandosi di pratica dal lungo iter

Il Segretario Comunale dà lettura dell'art. 82 del Tuel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITI gli interventi

CON VOTI ...3.. favorevoli, .../.... contrari, 1.... Astenuti (Sibona), resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Città Metropolitana ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P. e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, non accogliendola;
- 5) di approvare la variante parziale n. 1 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tav. 33a– Territorio Comunale scala 1:5.000;
 - Tav. 33b– Concentrico e Frazioni scala 1:1.500;

- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 , escludendola dalla fase di Valutazione con Determina Organo Tecnico nr. 78 del 29.09.2017;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 20 - 1442 del 18/05/2015 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Maria Lucia Biglione cui si dà mandato per i successivi adempimenti;

(omissis)